



COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

SETTORE : Edilizia Pubblica, Infrastrutture,
Strade, Ambiente e Servizi
Tecnologici

Responsabile: Pinna Giuseppe

DETERMINAZIONE N. 592

in data 26/05/2023

OGGETTO:

Fornitura di energia elettrica per n. 9 POD, in adesione alla Convenzione Energia Elettrica 19 – Lotto 7, stipulata tra Consip s.p.a. e Enel Energia S.p.A., periodo Dicembre 2022 - Novembre 2023. Integrazione impegni di spesa.

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamata la precedente Determinazione n. 1448/2022, mediante la quale si impegnavano le somme in adesione alla Convezione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le PA denominata Consip Energia Elettrica 19 – Lotto 7 Sardegna tra Consip s.p.a. ed Enel Energia S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125 - P. IVA 06655971007, al fine di far fronte ai costi del servizio di erogazione di energia elettrica per vari edifici comunali (9 POD), per il periodo di 12 mesi da dicembre 2022;

Considerato che la spesa in oggetto è a consumo per cui non è prevedibile con certezza; Dato atto che le somme inizialmente previste non sono sufficienti alla copertura delle spese per l'anno 2023;

Dato atto altresì che, al fine di garantire la continuità dei servizi in oggetto, si rende necessario procedere con l'integrazione degli impegni assunti con la citata determinazione n. 1448/2022, per la copertura delle spese per la fornitura di energia elettrica per l'anno 2023, in favore della Soc. Enel Energia S.p.A., per l'importo complessivo pari ad € 29.800,00, come indicato di seguito:

- cap. 350/64 "Spese per utenze elettriche locali SS.GG." bilancio 2023/2025 esercizio 2023 € 6.300,00, con esigibilità nell'anno dell'impegno;
- cap. 3551/6 "Spese per utenze elettriche asilo nido" bilancio 2023/2025 esercizio 2023 € 21.000,00;
- cap.6200/1 " Spese per utenze elettriche parchi e giardini" bilancio 2023/2025 esercizio 2023 € 2.500,00, con esigibilità nell'anno dell'impegno;

Visto l'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) che ha inserito nel D.P.R. 633/1972 l'art. 17-ter;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e alla regolarità contributiva nei casi previsti dall'art. 2 della legge n.266/2002 (DURC On Line prot. INPS_34419832 scadenza 26/05/2023);

Dato atto che ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento predisposti dalle pubbliche amministrazioni devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo dei singoli affidamenti (C.I.G.), così come attribuiti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta delle stazioni appaltanti;

Atteso che alla registrazione dell'intervento in oggetto presso il sito dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici è conseguita l'attribuzione del C.I.G. 941759091D, che si provvede ad integrare per l'ammontare dell'impegno scaturente dal presente atto;

Viste le deliberazioni della Corte dei Conti sezione Lombardia, in merito alle passività pre-

gresse:

-n. 339 del 22/07/2013: “Accanto a quelli definibili tecnicamente “debiti fuori bilancio”, si collocano le c.d. “passività pregresse” o arretrate, spese che, a differenze dei primi, riguardano debiti per cui si è proceduto a regolare impegno (amministrativo, ai sensi dell’art. 183 TUEL) ma che, per fatti non prevedibili, di norma collegati alla natura della prestazione, hanno dato luogo ad un debito in assenza di copertura (mancanza o insufficienza dell’impegno contabile ai sensi dell’art. 191 TUEL). Proprio perché la passività pregressa si pone all’interno di una regolare procedura di spesa, esula dalla fenomenologia del debito fuori bilancio (cfr., in proposito, la recente deliberazione di questa Sezione in merito al caso delle prestazioni professionali, n. 441/2012/PAR) e costituiscono, invero, debiti la cui competenza finanziaria è riferibile all’esercizio di loro manifestazione. In tali casi, lo strumento procedimentale di spesa è costituito dalla procedura ordinaria di spesa (art. 191 TUEL)...”;

- n. 82 del 23/02/2015: *“Spese che riguardano debiti per cui si è proceduto a regolare impegno (amministrativo, ai sensi dell’art. 183 T.U.E.L.), ma che, per fatti non prevedibili, di norma collegati alla natura della prestazione, hanno dato luogo ad un debito in assenza di copertura (mancanza o insufficienza dell’impegno contabile ai sensi dell’art. 191 T.U.E.L.). Proprio perché la passività pregressa si pone all’interno di una regolare procedura di spesa, esula dalla fenomenologia del debito fuori bilancio (cfr., in proposito, la recente deliberazione di questa Sezione in merito al caso delle prestazioni professionali, SRC Lombardia n. 441/2012/PAR; su un caso analogo Cfr. SRC Lombardia deliberazione n.339/2013/PAR) e costituiscono, invero, debiti la cui competenza finanziaria è riferibile all’esercizio di loro manifestazione. In tali casi, lo strumento procedimentale di spesa è costituito dalla procedura ordinaria di spesa (art. 191 T.U.E.L.), accompagnata dalla eventuale variazione di bilancio necessaria a reperire le risorse ove queste siano insufficienti (art. 193 T.U.E.L.)”.*

Vista la legge n. 241/1990;

Visto il decreto legislativo n. 267/2000;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 05/04/2023 avente oggetto “Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2023/2025 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)”;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 17/04/2023 avente oggetto “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 (art. 11 D.Lgs. n.118/2011)”;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 70 del 04/05/2023 avente ad oggetto “Approvazione del piano esecutivo di gestione 2023/2025 e assegnazione delle risorse ai Responsabili dei Settori (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000)”;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto, ing. Giuseppe Pinna;

Visto il Decreto Sindacale n. 14 del 01 settembre 2022 mediante il quale sono conferiti gli incarichi di direzione dei Settori afferenti all’Area Tecnica con decorrenza dal 01/09/2022;

Attestata in capo al sottoscritto firmatario del provvedimento, ai fini della definizione del procedimento in oggetto, l’insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente o dell’obbligo di astensione di cui all’articolo 6 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con delibera di Giunta n.220/2013;

Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis

del citato decreto legislativo n.267/2000;

Accertato, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/2000, che il programma dei conseguenti pagamenti della presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visti i principi contabili di cui all'allegato n. 4/2 del Decreto Legislativo 118 del 2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

Per le motivazioni esposte in premessa,

D E T E R M I N A

Di integrare gli impegni assunti con la citata determinazione n. 1448/2022, per la copertura delle spese per la fornitura di energia elettrica per l'anno 2023, in favore della Soc. Enel Energia S.p.A., per l'importo complessivo pari ad € 29.800,00, come indicato di seguito:

- cap. 350/64 "Spese per utenze elettriche locali SS.GG." bilancio 2023/2025 esercizio 2023 € 6.300,00, con esigibilità nell'anno dell'impegno;
- cap. 3551/6 "Spese per utenze elettriche asilo nido" bilancio 2023/2025 esercizio 2023 € 21.000,00;
- cap.6200/1 " Spese per utenze elettriche parchi e giardini" bilancio 2023/2025 esercizio 2023 € 2.500,00, con esigibilità nell'anno dell'impegno;

Di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 151 comma 4), del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

Il Responsabile del Settore
(Ing. Giuseppe Pinna)